



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente
Gianfranco POSTAL	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 1,2 e 3 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTA l'ordinanza n. 15 del 22 settembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore dott. Gianfranco Postal;

#### **PREMESSO CHE**

Il legislatore nazionale nel corso degli ultimi anni ha introdotto vari vincoli ed obblighi in materia di società partecipate, al fine di arginare fenomeni elusivi della vigente normativa (ad es. in materia di patto di stabilità e di spesa del personale) e di limitare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite – talvolta reiterate – registrate da gran parte delle società partecipate da enti pubblici. In tale orizzonte normativo si pongono varie disposizioni, tra le quali basti citare l'art. 3, commi 27, 28, 29 della Legge n. 244/2007, l'art. 6, c. 19, del D.L. 78/2010, l'art. 6, c. 4, della Legge n. 135/2012, l'art. 11, c. 6, lett. j, e l'art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014 e l'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013.

Più di recente, l'articolo 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e con l'evidente obiettivo di promuovere il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto nuove disposizioni in materia di società partecipate, tra gli altri, dagli Enti locali, dalle Regioni e dalle Province autonome. Al riguardo, in un quadro normativo complessivamente teso ad incrementare il livello di responsabilizzazione dei soci pubblici nella gestione delle proprie partecipate, la citata disposizione impone l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un

processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai predetti enti, tale da consentire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione degli oneri, il miglioramento in termini di economicità ed efficienza, ovvero e la cessione di quelle non coerenti con il perseguimento delle finalità dell'ente interessato.

Il richiamato iter di razionalizzazione deve tener conto, in base alla norma, dei seguenti criteri operativi:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 del medesimo articolo 1 della L. 190/2014 dispone che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

A chiusura processo di razionalizzazione, è previsto che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti degli enti sopra evidenziati predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettersi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il medesimo comma 612 dispone inoltre che la pubblicazione dei predetti piani e relazioni costituisce obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A giudizio di questo Collegio, quest'obbligo inserito nella parte finale della norma mira ad enfatizzare la doverosità e la necessità della predisposizione dei piani di razionalizzazione e delle relative relazioni, tenuto conto che la violazione degli obblighi di pubblicità determina specifiche sanzioni. In particolare, si evidenzia che l'articolo 46 del citato D.lgs. 33/2013 dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente – ivi incluso quindi quello di cui trattasi, relativo al piano e alla relazione di razionalizzazione delle partecipate – costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

La Sezione rileva che le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, come può dedursi dall'espressione letterale utilizzata dal legislatore nazionale, che ad esse fa esplicito riferimento nell'art. 1, c. 611, della L. 190/2014. Al riguardo anche la Corte costituzionale ha avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi precisando che nei casi in cui il legislatore statale fa esplicito riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si deve ritenere che la disposizione si applichi, in generale, alle Regioni Statuto speciale (e Province autonome) nonché agli enti per i quali esse dispongono di potestà legislativa (cfr., in tal senso, Corte costituzionale sentenze n. 176/2012, n. 219/2013, n. 88/2014). Inoltre, va rilevato che né la Regione autonoma Trentino Alto Adige, né la Provincia autonoma di Trento hanno adottato proprie norme legislative in attuazione e recepimento delle disposizioni e delle

finalità dell'art. 1, c. 611 e c. 612, della L. n. 190/2014, potendo perciò dedursi la diretta applicabilità di tali norme statali anche in virtù di quanto prescritto dall'art. 105 dello Statuto di autonomia.

#### **RILEVATO CHE**

- decorso il termine di legge del 31 marzo 2015, con nota del Presidente della Sezione, n. prot. 727 del 22 luglio 2015, è stata comunicata al Comune di Moena la mancata trasmissione del piano di razionalizzazione e dell'allegata relazione tecnica, sollecitandone ulteriormente l'invio, sebbene tardivo, entro la data del 31 agosto 2015;
- anche tale ultimo termine è decorso inutilmente, senza che il suddetto Ente provvedesse alla trasmissione a questa Sezione di controllo dei documenti prescritti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

#### **P.Q.M.**

La Sezione di controllo per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

sede di Trento

#### **ACCERTA**

la violazione, da parte del Sindaco del Comune di Moena, degli obblighi di approvazione, pubblicazione ed invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **ORDINA**

- al Sindaco del Comune di Moena di trasmettere a questa Sezione, ove definiti e approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica;
- che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Moena, nonché alla Procura regionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità per danno erariale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 33/2013;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web dell'Ente.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 29 settembre 2015.

Il Magistrato relatore

f.to Gianfranco POSTAL

Il Presidente

f.to Diodoro VALENTE

Depositato in Segreteria il 30 settembre 2015

Per Il Dirigente

f.to Marco Ulacco